

**Impugnazione proposta il 25 novembre 2011 dal Land Wien avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 20 settembre 2011, causa T-267/10, Land Wien/Commissione europea**

(Causa C-608/11 P)

(2012/C 25/80)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Land Wien (rappresentante: W.-G. Schärf, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte dell'Unione europea voglia:

- riformare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea (Sesta Sezione) 20 settembre 2011, causa T-267/10, nel senso di tenere, sotto il profilo contenutistico, pienamente conto di quanto richiesto nel ricorso, nonché di condannare la Commissione alle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

L'impugnazione in esame è diretta avverso l'ordinanza del Tribunale 20 settembre 2011, mediante la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso della ricorrente in primo grado e in impugnazione concernente, essenzialmente, la domanda di dichiarazione di nullità della decisione della Commissione 25 marzo 2010 di archiviare il ricorso da essa promosso relativo ad un progetto di ampliamento dei blocchi 3 e 4 della centrale atomica di Mochovce (Repubblica slovacca), nonché il ricorso in carenza della Commissione ai sensi dell'articolo 265 TFUE, in quanto, in violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup>, alla ricorrente non sarebbero stati comunicati tutti i documenti da essa richiesti relativi a questo progetto.

Il Tribunale avrebbe violato il Trattato Euratom non avendolo interpretato alla luce del Trattato di Lisbona. Il Tribunale avrebbe travisato la circostanza che il trattato di Lisbona ha ascrivito al singolo il diritto menzionato nell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali, relativo all'accesso ai documenti, come diritto del quale la ricorrente in sede di impugnazione si può immediatamente avvalere, ricevendo dalla Commissione tutte le informazioni che quest'ultima abbia ottenuto con riferimento all'ampliamento della centrale atomica di Mochovce.

In contrasto con l'orientamento del Tribunale, la lettera della Commissione in risposta alla richiesta della ricorrente in primo grado e in impugnazione costituirebbe decisione impugnabile in base all'articolo 263 TFUE. Ciò deriverebbe dalla costante giurisprudenza della Corte e, in particolare, dalla sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM.

<sup>(1)</sup> GU L 145, pag. 43.

**Impugnazione proposta il 1° dicembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 14 settembre 2011, causa T-236/02, Marcuccio/Commissione**

(Causa C-617/11 P)

(2012/C 25/81)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni**

- Annullare le parti della sentenza 14 settembre 2011, causa T-236/02, laddove sono state rigettate le conclusioni di natura indennitaria e riparatoria formulate dal ricorrente nei suoi scritti depositati nell'ambito della causa *de qua*;
- in via principale, condannare la convenuta alla rifusione delle spese nonché accogliere in toto e senza eccezione alcuna le conclusioni di natura indennitaria e riparatoria;
- ovvero, in via subordinata, rinviare in parte la causa *de qua* al Tribunale perché statuisca nuovamente in merito alle conclusioni di natura indennitaria e riparatoria.

**Motivi e principali argomenti**

- *Erroris in procedendo* di gravità tale da pregiudicare irrimediabilmente gli interessi del ricorrente;
- difetto assoluto di motivazione, anche per irragionevolezza, tautologicità, illogicità ed incoerenza, nonché erronee, errate, false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione dell'Allegato X dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, dei canoni inerenti l'ermeneutica delle norme, e delle condizioni inerenti la condanna di un'istituzione dell'Unione europea a risarcire un danno;
- confusione, arbitrarietà e travisamento e snaturamento dei fatti;
- travisamento e sviamento dei fatti, ed errata, erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione dei canoni inerenti la ricevibilità delle domande giudiziarie.